



GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo
Dipartimento Sanità

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

relativo all'applicazione dell'art. 4 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta
approvato in data 30 ottobre 2020

ART. 1 (OGGETTO)

1. Il presente Accordo definisce le modalità applicative regionali per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi - o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda - ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i pediatri di libera scelta del 30 ottobre 2020 (di seguito ACN), per il periodo dell'epidemia influenzale.

ART. 2 (ESECUZIONE TAMPONI)

1. L'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi è prioritariamente assicurata dai medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ACN. Per il periodo dell'epidemia influenzale, tale attività integra i compiti dei pediatri di libera scelta come indicati all'articolo 13-bis dell'ACN consolidato 2009 e s.m.i.. Ai pediatri di libera scelta in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno essere eccezionalmente dispensati dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
2. Le Aziende USL, in relazione all'evoluzione dell'attività di indagine epidemiologica, potranno eventualmente avvalersi, nell'ordine, dei medici di Continuità Assistenziale, di Medicina dei Servizi e di Emergenza Sanitaria Territoriale, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti e funzioni specifici di ciascuna delle categorie, anche in relazione alle esigenze imposte dalla gestione dell'emergenza.

ART. 3 (COMPENSI)

1. Al pediatri di libera scelta ed, eventualmente, ai medici di Continuità Assistenziale, di Medicina dei Servizi e di Emergenza Sanitaria Territoriale che partecipano all'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, presso le sedi individuate dalle ASL, viene corrisposto il compenso di € 12,00 di cui all'art. 5 dell'ACN, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ex art. 6 dell'ACN e art. 18 D.L. 137/2020.

Tale tariffa è da considerarsi onnicomprensiva. Per l'effettuazione delle prestazioni al di fuori dei turni di continuità assistenziale, ai medici convenzionati in tale settore non spetta l'indennità di cui al Capo II, art. 1, comma IV del vigente AIR.



2. Al pediatra di libera scelta che svolge l'attività presso lo studio medico viene corrisposto il compenso di € 18,00 di cui all'art. 5 dell'ACN, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ex art. 6 dell'ACN e art. 18 D.L. 137/2020.
3. Entro i limiti al comma che precede, per l'esecuzione dei tamponi al domicilio è definita la tariffa di € 18,00.
4. I compensi di cui al presente articolo in quanto finanziati dall'art. 18 del D.L. 137/2020 e nei limiti di tale finanziamento, nonché sulla base del richiamo contenuto all'art. 6 dell'ACN, non incidono sul tetto di spesa della pediatria di libera scelta attualmente definito dalle disposizioni regionali.

ART. 4 (SEDI PER ESECUZIONI TAMPONI)

1. Le Aziende USL individuano le sedi/strutture fisse o mobili in cui i medici pediatri di libera scelta eseguono l'attività di cui al presente Accordo, comprese quelle eventualmente messe a disposizione dalla Protezione Civile, dai Comuni o da enti del terzo settore. Le Aziende USL assicurano adeguata accessibilità e sanificazione delle strutture nonché, ove necessario, personale preposto all'apertura e alla chiusura delle stesse. In tutte le sedi non consistenti in *drive-through* è garantita la disponibilità di servizi igienici opportunamente sanificati. Laddove ne abbiano disponibilità assicurano altresì personale di supporto alle funzioni dei pediatri di libera scelta. Non possono essere utilizzate per l'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo le sedi di Continuità assistenziale.
2. Nell'ambito della disciplina demandata al presente Accordo, i medici pediatri di libera scelta effettuano, di norma, l'attività diagnostica, riferita ai tamponi, presso le sedi indicate dalle ASL, ubicate nel Distretto/Ambito di scelta ove il medico svolge la propria attività in convenzione e, nel caso in cui vi siano più sedi nello stesso Distretto/Ambito di scelta, con l'impegno delle ASL a favorire l'esecuzione dei tamponi in quelle vicine allo studio professionale principale del medico, compatibilmente con le esigenze organizzative.
3. Sentito il Comitato Aziendale per la Pediatria di libera scelta, le Aziende USL definiscono i criteri di turnazione dei medici nelle sedi/strutture individuate. Ciascuna Azienda può stabilire una fascia oraria di disponibilità per la turnazione dei pediatri di libera scelta nell'ambito delle dodici ore dalle 8:00 alle 20:00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Nell'ambito dei turni assegnati ai medici pediatri di libera scelta, gli accessi degli assistiti sono individuati dai medici stessi a seguito di prenotazione e di previo triage telefonico in conformità all'art. 4, comma 2, dell'ACN.
4. L'esecuzione dei tamponi al domicilio del paziente è effettuata sulla base della disponibilità manifestata dal medico e deve essere comunicata all'Azienda USL con preavviso non inferiore a sette giorni al fine di assicurare la consegna diretta del materiale diagnostico e dei DPI presso lo studio del medico stesso. Anche all'esecuzione dei tamponi a domicilio si applica il target stabilito dall'art. 4, comma 6 dell'ACN.

ART. 5 (ASSISTITI AVENTI DIRITTO)

1. Gli assistiti aventi diritto a ricevere i tamponi la cui esecuzione è di competenza dei pediatri di libera scelta sono quelli contemplati dall'art. 4, comma 6, lettere a), b) e c), dell'ACN. Nel caso



di pazienti all'anzidetta lettera c), l'attività diagnostica può riguardare assistiti di altri pediatri di libera scelta senza vincolo di appartenenza al medesimo Distretto/Ambito di Scelta.

ART. 6 (FORNITURA DISPOSITIVI)

1. La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di sovrapponibile capacità diagnostica remunerato alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, è assicurata ai medici dal Commissario per l'Emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale: camice monouso, calzari, guanti, schermo facciale/occhiali protettivi e respiratore facciale FFP2/FFP3 (1.) Le Aziende USL organizzano le modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto, e dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal Commissario per l'Emergenza Covid-19.
2. In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test analogo, trova applicazione l'art. 4, comma 9, dell'ACN.

REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO PER L'EMERGENZA COVID-19
UFFICIO REGIONALE

ART. 7 (COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI E REFERTAZIONE)

1. Le comunicazioni dei dati concernenti l'esecuzione degli esami oggetto del presente Accordo, incluse le pertinenti attività di refertazione, avvengono in applicazione dell'art. 19 del Decreto Legge 28 Ottobre 2020 n. 137 *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e del Decreto Ministeriale 3 novembre 2020 *"Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori")"*.
2. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informatico messo a disposizione dalla Regione. In caso di esito positivo provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. In caso di esito negativo provvede alla relativa registrazione e rilascia attestazione al paziente.

DICHIARAZIONE A VERBALE

- 1) Le parti firmatarie del presente Accordo, dando atto della necessità urgente di pervenire ad Accordo per l'esecuzione di quanto stabilito all'art. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30.10.2020, dichiarano la volontà di confrontarsi nuovamente qualora dovessero emergere criticità in fase di esecuzione, ai fini di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.

¹ come da Nota Tecnica ad interim IIS "Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale" - Aggiornata all'8 novembre 2020



- 2) Le parti, in aderenza a quanto previsto agli artt. 1 e 3 del citato ACN, si impegnano, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, ad aprire la trattativa volta a sottoscrivere l'Accordo Integrativo Regionale relativamente al potenziamento dei servizi erogati dalla Pediatria di libera scelta con l'ausilio di diagnostica di primo livello per il rafforzamento della attività di prevenzione, di presa in carico della cronicità, fragilità, prossimità.

Pescara, il **- 4 DIC. 2020**

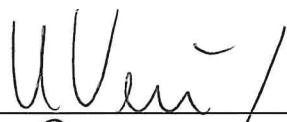
L'Assessore Regionale alla Sanità
Dott.ssa Nicoletta Veri

FIMP
Dott. Piero di Saverio

SiMPeF
Dott. Amedeo Spinelli

Federazione Clpe-SISPe-SINSPe
Dott. Umberto Muzii

Giunta Regionale d'Abruzzo





**SEGRETARIO REGIONALE
SiMPeF ABRUZZO
Dr. AMEDEO SPINELLI**



